

**ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO
FINANZIARIO A CARICO DELLA BAR
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

**Avviso Pubblico a valere sulla
Riserva di Adeguamento alla Brexit**

**Selezione e finanziamento di iniziative delle Pubbliche
Amministrazioni finalizzate a mitigare gli effetti negativi sulla
coesione economica, sociale e territoriale generati dalla Brexit**

INDICE

Articolo 1. *Valore giuridico delle premesse e degli allegati*

Articolo 2. *Definizioni*

Articolo 3. *Oggetto dell'avviso*

Articolo 4. *Ambito soggettivo di applicazione*

Articolo 5. *Caratteristiche delle richieste di finanziamento*

Articolo 6. *Spese ammissibili*

Articolo 7. *Modalità e termini di presentazione delle richieste di finanziamento*

Articolo 8. *Dotazione finanziaria e modalità di svolgimento della procedura*

Articolo 9. *Modalità di ammissione al finanziamento ed erogazione del contributo*

Articolo 10. *Revoche, annullamenti e rinunce*

Articolo 11. *Obblighi dei beneficiari*

Articolo 12. *Trattamento dei dati personali*

Articolo 13. *Responsabile del procedimento*

Articolo 14. *Accesso agli atti*

Articolo 15. *Chiarimenti*

Articolo 16. *Clausole finali*

Articolo 17. *Pubblicazione*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 in merito all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione comunitaria;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale (d'ora in poi anche Agenzia) e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima così come modificato e integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale (DDG) pro tempore del 6 luglio 2015 con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione della Agenzia;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (cd "*Codice Appalti 2016*") e ss.mm.ii., in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 s.o. n. 10, in vigore dal 19/04/2016 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e, ove applicabile, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la Legge n. 241/1990 che detta le norme generali sull'azione amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192, coordinata e aggiornata da ultimo con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e, in particolare, l'art. 52;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301 /2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541 /2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR), pubblicato su GU L357 del 08 ottobre 2021;

VISTI in particolare l'art. 63, comma 3, del citato Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 e l'art.14 del suddetto Regolamento (UE) n. 1755/2021 relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 7330 del 08.10.2021 che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento (UE) n. 2021/1755, stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato Membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali;

TENUTO CONTO che nell'allegato a detta Decisione C (2021)7330 è assegnato all'Italia l'importo provvisorio di €146.769.412,00;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 8922 del 09.12.2021 che stabilisce gli importi annuali del prefinanziamento assegnati all'Italia a carico delle risorse della Riserva di adeguamento alla Brexit, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1755;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1755 stabilisce i termini entro i quali la Commissione versi le rate del prefinanziamento per le annualità 2021, 2022 e 2023;

CONSIDERATO che l'art. 14 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1755 prevede l'elenco dei compiti e delle funzioni affidate all'Organismo Responsabile della Gestione del contributo finanziario a carico della Riserva;

VISTA la Determina del Direttore Generale pro tempore n. 246 del 5 novembre 2021 con cui viene designata la dirigente dott.ssa Teresa Costa Organismo Responsabile della Gestione del contributo finanziario a carico della BAR;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 123 del 13 aprile 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Costa, dirigente di II fascia del ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 2 di staff al Direttore generale "*Organizzazione, Bilancio e Personale*" a decorrere dal 19 aprile;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Programmi e Procedure n. 5 del 9 maggio 2022, con effetto dalla medesima data, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Costa, dirigente di II fascia di ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione *ad interim* dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure "*Centro di competenza per il coordinamento e l'esecuzione dei controlli di I livello*";

VISTO il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 che all'art. 50 comma 7 prevede, tra l'altro, che le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia, individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 02 marzo 2023, registrato dall'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli affari esteri della Corte dei Conti in data 27/03/2023, n. 894 con il quale, in attuazione dell'articolo 50, comma 7, del citato D.L. n. 13/2023, fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale è individuato il Dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area programmi e procedure dell'Agenzia.

Articolo 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente avviso:

Allegato 1: Domanda di finanziamento;

Allegato 2: Requisiti di ammissibilità;

Allegato 3: Criteri di selezione;

Allegato 4: Criteri premiali;

Allegato 5: Formulario di domanda.

L'Allegato 1 e l'Allegato 5 costituiscono la **Richiesta di finanziamento**, unitamente alla documentazione aggiuntiva di cui al successivo articolo 7 del presente avviso.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente avviso, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

1. "Brexit": il recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri;
2. "BAR" o "Riserva": la Riserva di adeguamento alla Brexit istituita per fornire sostegno per contrastare le conseguenze negative a livello economico, sociale, territoriale e ambientale negli Stati membri derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione;
3. "Agenzia": Agenzia per la Coesione Territoriale;
4. "Regolamento": Regolamento (UE) n.2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che istituisce la Riserva di adeguamento alla Brexit;
5. "Periodo di riferimento": il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;
6. "Diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale;
7. "Irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell'attuazione del contributo finanziario a carico della Riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

8. “Organismo Responsabile della Gestione”: l’organismo che espleta le funzioni connesse all’esecuzione della Riserva;
9. “Proponente”: ai fini del presente avviso, un organismo pubblico che sottopone all’Agenzia una richiesta per l’ammissione a finanziamento nell’ambito della Riserva;
10. “Beneficiario”: ai fini del presente avviso, un organismo pubblico responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Il proponente assume la qualifica di beneficiario a seguito dell’ammissione a finanziamento;
11. “Richiesta di finanziamento”: ai fini del presente avviso, una iniziativa che prevede un’unica azione o un insieme di attività logicamente e coerentemente connesse fra loro che evidenzino il collegamento diretto con una misura di sostegno, mitigazione o compensazione degli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea;
12. “Spesa ammissibile al contributo della Riserva”: ai fini del presente avviso, una spesa inerente ad una richiesta di finanziamento per la quale sia evidente un collegamento diretto con gli effetti discendenti dal recesso del Regno Unito dall’Unione Europea;

Articolo 3

(Oggetto dell’avviso)

1. Il presente avviso, redatto nel rispetto del diritto applicabile, è finalizzato alla erogazione dei contributi finanziari a carico della Riserva in favore delle iniziative della Pubblica Amministrazione che risultino coerenti con le misure di cui al presente articolo.
2. In particolare, i suddetti contributi vengono erogati sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai proponenti e documentate nelle Richieste di finanziamento.
3. Le suddette richieste di finanziamento, relative al contrasto delle conseguenze economiche, sociali, territoriali e, ove opportuno, ambientali negative subite dall’Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea sul territorio italiano, devono essere coerenti con le seguenti misure di sostegno dei settori economici più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione:
 - misure di sostegno alle imprese pubbliche, ai lavoratori autonomi, alle comunità e alle organizzazioni locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione;
 - misure di sostegno dei settori economici più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione;

- misure di sostegno alla creazione e protezione di posti di lavoro, compresi posti di lavoro verdi, regimi di riduzione dell'orario lavorativo, riqualificazione professionale e formazione nei settori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'Unione;
 - misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture;
 - misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l'etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;
 - misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione;
 - misure volte a reintegrare i cittadini dell'Unione e le persone aventi il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione che hanno lasciato il Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
4. Nell'ambito dell'avviso non sono ammissibili attività per le quali l'erogazione del contributo configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Al presente avviso pubblico possono partecipare le autorità pubbliche dello Stato italiano, a livello nazionale, regionale e locale di cui all'art. 2, comma 1, numeri 1-4 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
2. Al presente avviso possono partecipare esclusivamente soggetti legalmente costituiti.

Articolo 5

(Caratteristiche delle richieste di finanziamento)

1. Il contributo finanziario a carico della Riserva viene erogato sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai proponenti e documentate all'interno delle richieste di finanziamento, per attuare le misure di cui all'Articolo 3 del presente avviso.
2. Sono ammissibili le spese dettagliatamente indicate nelle richieste di finanziamento, che rispettino il diritto applicabile e il presente avviso, sostenute e pagate dal 1° gennaio 2020 fino

alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati.

3. La richiesta di finanziamento deve prevedere un volume di spesa complessivo compreso tra un minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00 Euro) ed un valore massimo non eccedente la dotazione finanziaria del presente avviso come definita all'Articolo 8.
4. Le richieste di finanziamento dovranno prevedere un'unica azione o un insieme di attività logicamente e coerentemente connesse fra loro che evidenzino il collegamento diretto con una misura di sostegno, mitigazione o compensazione degli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea conformemente ai requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dagli allegati *sub* «2» e «3» al presente avviso.
5. Ciascuna richiesta di finanziamento deve evidenziare le seguenti caratteristiche minime:
 - La coerenza con le finalità della Riserva di adeguamento alla Brexit. In particolare, occorre esplicitare in che modo l'iniziativa ha contrastato l'impatto negativo del recesso del Regno Unito dall'Unione;
 - Le attività concretamente intraprese per contrastare gli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione;
 - Gli output e i risultati concreti e misurabili che sono stati raggiunti;
 - Il legame diretto tra le spese sostenute e il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
6. Ciascuna richiesta di finanziamento può evidenziare le seguenti ulteriori caratteristiche, riguardanti la sussistenza di un contributo per:
 - la mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, tenendo conto anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo;
 - l'attuazione dell'agenda digitale europea;
 - l'implementazione del principio di partenariato e dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il contributo all'eliminazione delle disuguaglianze e alla promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.

Le caratteristiche di cui al presente comma costituiscono criteri premiali, conformemente a quanto previsto dall'allegato *sub* «4» al presente avviso.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo della Riserva di adeguamento alla Brexit esclusivamente le spese inerenti alle iniziative per le quali sia evidente un collegamento diretto con gli effetti discendenti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
2. Sono ammissibili le spese definitivamente sostenute dal 1° gennaio 2020 fino alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.
3. La Riserva può sostenere le spese per la realizzazione di iniziative finanziate da altri fondi e programmi dell'Unione fino a concorrenza della quota di costo non coperta da altre fonti finanziarie.
4. Ciascuna richiesta di finanziamento dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni per quanto concerne le spese ammissibili al contributo della Riserva:
 - costi del personale connessi all'attuazione della richiesta di finanziamento calcolati sulla base delle Unità di costi standard (UCS) di cui alla metodologia di calcolo adottata dall'Organismo Responsabile della Gestione con determina n. 2 del 16.03.2023;
 - spese di viaggio, quali ad esempio biglietti aerei, treni, ecc., calcolate sulla base delle opzioni semplificate di costo adottate dall'Organismo Responsabile della Gestione con determina n. 2 del 16.03.2023;
 - spese di soggiorno quali ad esempio assicurazioni di viaggio, vitto, soggiorni, visti ecc.;
 - costi per consulenze e servizi esterni quali ad esempio studi, formazione, sistemi informatici, creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web, attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate all'iniziativa, altre consulenze e servizi specifici necessari, ecc.;
 - spese per attrezzature connesse all'attuazione della richiesta di finanziamento quali hardware e software, strumenti e macchinari, attrezzi o dispositivi, ecc.;
 - spese per infrastrutture connesse all'attuazione della richiesta di finanziamento;
 - spese generali, d'ufficio e amministrative (ad es. canoni, utenze, forniture per ufficio, manutenzione, pulizia ecc.) calcolate su base forfettaria sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'operazione.

Per l'acquisto o l'utilizzo di beni ad utilità pluriennale sono ammesse al finanziamento soltanto le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2020 fino alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.

5. Ai fini del riconoscimento del contributo della Riserva, l'effettivo sostenimento delle spese ammesse deve risultare dalla corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile presentata.
6. Sono esclusi dalle spese ammissibili al contributo della Riserva i costi relativi all'IVA.

Articolo 7

(Modalità e termini di presentazione della richiesta di finanziamento)

1. La domanda di finanziamento dovrà essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il format allegato sub «1» di tipo «pdf editabile», reperibile al link: <https://www.agenziacoesione.gov.it/selezione-e-finanziamento-di-iniziativa-delle-pubbliche-amministrazioni-finalizzate-a-mitigare-gli-effetti-negativi-sulla-coesione-economica-sociale-e-territoriale-generati-dalla-brexite/>. Il modello informatico, compilato in tutte le sue parti, salvato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dirigente competente o procuratore del proponente, dovrà essere inviato tramite la piattaforma raggiungibile al seguente link: <https://bandi.agenziacoesione.gov.it/login>.
2. Oltre alla domanda di finanziamento (Allegato 1) dovrà essere inviata tramite la sopra indicata piattaforma la seguente documentazione:
 - a) il formulario di domanda (Allegato 5), da compilare on line, inserendo tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione e dal quale deve emergere il legame diretto tra le spese sostenute e il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, anche mediante l'indicazione degli output e dei risultati concreti e misurabili che sono stati raggiunti. Il formulario compilato dovrà essere salvato, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del proponente e infine caricato all'interno della piattaforma.
 - b) ogni documento utile a chiarire in che modo la Brexit abbia prodotto effetti negativi sul proprio ente, compresi eventuali approfondimenti descrittivi o esplicativi di quanto già riportato nel formulario di domanda (opzionale);
 - c) documentazione atta a comprovare i risultati raggiunti (materiale fotografico; attestati conseguiti dall'ente o dai propri dipendenti; certificazioni; ecc.);
 - d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o dirigente competente o procuratore del proponente;

- e) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore.
3. Le richieste di finanziamento, redatte in lingua italiana, possono essere presentate dai soggetti proponenti nell'ambito di specifiche finestre temporali la cui decorrenza verrà adeguatamente pubblicizzata attraverso la sezione dedicata alla B.A.R del sito web dell'Agenzia al seguente link: <https://www.agenziacoesione.gov.it/selezione-e-finanziamento-di-iniziativa-delle-pubbliche-amministrazioni-finalizzate-a-mitigare-gli-effetti-negativi-sulla-coesione-economica-sociale-e-territoriale-generati-dalla-brexite/>. La prima finestra temporale si apre il 2 maggio 2023 alle ore 12:00 e si chiude il 1° agosto 2023 alle ore 12:00.
 4. Il proponente può partecipare a ciascuna finestra temporale con una sola richiesta di finanziamento che dopo l'invio definitivo sulla piattaforma informatica non potrà essere più modificata o sostituita da un'altra inviata successivamente, anche se inoltrata entro la scadenza della finestra. Il medesimo proponente può partecipare anche a più finestre temporali purché le singole richieste comprendano titoli di spesa differenti.
 5. Non verranno prese in considerazione le richieste di finanziamento pervenute oltre i suddetti termini o trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo, nonché quelle non compilate integralmente ovvero prive delle informazioni richieste.
 6. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti informatici ad essa non imputabili o per errori da parte dei proponenti nella presentazione della domanda di finanziamento e/o dei relativi allegati.
 7. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
 8. Ad ogni domanda sarà automaticamente associato un codice di protocollo che sarà utilizzato per identificare la stessa..

Articolo 8

(Dotazione finanziaria e modalità di svolgimento della procedura)

1. La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a € 30.000.000,00 (trentamiliardi/00 di Euro).
2. Alla scadenza del termine previsto all'art. 7, comma 3 del presente avviso, l'Agenzia effettuerà la valutazione delle richieste di finanziamento, in base ai criteri di cui al presente articolo e ulteriormente precisati agli allegati sub «2», «3» e «4» del presente avviso.
3. Il contributo finanziario sarà concesso ai beneficiari a seguito di un procedimento di valutazione che si compone di:

- a) una fase di verifica di ammissibilità formale (istruttoria di ricevibilità);
- b) una fase di valutazione delle richieste di finanziamento.

Il procedimento di valutazione sarà condotto dall' Agenzia.

4. L'istruttoria di ricevibilità, allegato *sub* «2» al presente avviso, è finalizzata a verificare:
 - a) la completa compilazione dei contenuti del formulario, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;
 - b) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 7 del presente avviso.
5. È facoltà dell' Agenzia richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie ed i chiarimenti opportuni al fine di effettuare una corretta istruttoria della domanda. La mancata presentazione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà l'esclusione della domanda.
6. In esito alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ciascuna richiesta di finanziamento potrà risultare “ammissibile” oppure “non ammissibile” alla successiva fase di valutazione.
7. La valutazione delle richieste di finanziamento ammesse sarà condotta dall' Agenzia sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato *sub* «3» al presente avviso.
8. Ove ricorrano i criteri premiali di cui all'allegato *sub* «4» al presente avviso, l' Agenzia, in sede di valutazione, potrà assegnare punti aggiuntivi alle richieste di finanziamento.
9. In base agli esiti del procedimento di valutazione, l' Agenzia formerà allegati distinti delle richieste di finanziamento. Ciascuna di esse potrà risultare:
 - a) “finanziabile”;
 - b) “non finanziabile per mancanza di risorse”;
 - c) “rigettata”.

Con riferimento alla condizione *sub* b), si precisa che la richiesta di finanziamento potrà essere ammessa successivamente al contributo della Riserva, mediante scorrimento dell'elenco, in caso di ulteriori risorse rese disponibili.

Con riferimento alla condizione *sub* c), si precisa che la stessa fa riferimento alle richieste di finanziamento alle quali sarà assegnato un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'allegato *sub* «3».

10. All'esito di ogni finestra temporale di cui al precedente articolo 7, l'Organismo Responsabile della Gestione forma una graduatoria delle richieste di finanziamento sulla base del punteggio complessivo attribuito ai proponenti. L'Organismo Responsabile della Gestione approva le graduatorie con proprio decreto.
11. Le graduatorie delle richieste di finanziamento avranno validità fino al 31.12.2025. L'Agenzia potrà destinare ulteriori risorse per il finanziamento di iniziative inserite nell'elenco delle richieste "non finanziabili per mancanza di risorse", a seguito dell'incremento della dotazione italiana della Riserva, subordinatamente ad un atto di esecuzione della Commissione europea e/o di un provvedimento di destinazione di risorse dell'Organismo Responsabile della Gestione.

Articolo 9

(Modalità di ammissione al finanziamento ed erogazione del contributo)

1. L'Organismo Responsabile della Gestione, completata la procedura valutativa, informa ciascun proponente dei relativi esiti con specifica comunicazione al corrispondente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. A seguito della comunicazione a mezzo PEC di finanziabilità, il beneficiario tramite la piattaforma telematica presenta entro 30 giorni alla Agenzia tutta la documentazione a comprova della richiesta di contributo a valere sulla Riserva, comprensiva della documentazione amministrativo-contabile: atti e fatti amministrativi e contabili per la selezione del fornitore o l'individuazione del personale; documenti di spesa; documenti di pagamento.
3. Sulla documentazione di cui al comma precedente vengono avviate le verifiche documentali, amministrative e contabili. A conclusione delle verifiche, l'Agenzia individua l'importo definitivo delle spese ammissibili e inoltra a mezzo PEC ai soggetti ammessi al contributo della Riserva l'atto che disciplina i rapporti con il beneficiario. Il beneficiario formalizza la propria adesione trasmettendo a mezzo PEC la copia sottoscritta dell'atto che l'Agenzia approva con proprio provvedimento.
4. L'ordine di finanziamento delle singole richieste avviene sulla base delle finestre temporali e nell'ambito della stessa finestra temporale sulla base della relativa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione. A parità di punteggio verrà data priorità all'istanza presentata cronologicamente per prima nell'ambito della singola finestra.

5. L'Organismo Responsabile della Gestione procede alla liquidazione del contributo a rimborso delle spese sostenute dai beneficiari nella misura che risulterà a seguito delle verifiche e, di norma, successivamente al versamento dell'importo riconosciuto a saldo all'Italia da parte della Commissione europea a seguito della valutazione delle spese inserite nella domanda di contributo finanziario che verrà avviata dopo il 30.09.2024.

Articolo 10

(Revoche, annullamenti e rinunce)

1. All'esito delle verifiche documentali, amministrative e contabili, l'Agenzia, ove ne ravvisi i presupposti, potrà disporre la decadenza dei beneficiari dal contributo finanziario o esercitare i poteri di autotutela amministrativa.
2. I beneficiari decadranno dal contributo finanziario concesso in attuazione del presente avviso qualora:
 - a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dall'avviso e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui le iniziative rendicontate e realizzate non siano conformi, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quelle ammesse a contributo;
 - b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dall'avviso sia in fase di rendicontazione delle spese e di attestazione delle attività svolte;
 - c) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare le verifiche di cui al presente avviso, per cause imputabili al beneficiario;
 - d) sia accertato l'esito negativo delle verifiche svolte sulla proposta oggetto di contributo.
3. In ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia ovvero l'esecuzione del decreto di finanziamento, ai sensi dell'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove ne ricorrano i presupposti.
4. In caso di decadenza (totale o parziale) dal contributo già erogato, ferme restando le eventuali responsabilità penali, il Beneficiario dovrà restituire, la quota di contributo percepita, secondo le modalità e i tempi indicati nel relativo provvedimento adottato dall'Amministrazione.
5. La restituzione avviene secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dall'Agenzia.
6. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC bando.bar@pec.agenziacoesione.gov.it indicando

nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Denominazione beneficiario, codice di protocollo della richiesta - Rinuncia contributo "BAR".

Articolo 11

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario è tenuto a fornire chiarimenti, documentazione e notizie richiesti dall'Agazia per le finalità inerenti alla gestione del presente avviso e dell'attuazione dello stesso.
2. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:
 - a) fornire informazioni adeguate a comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa;
 - b) inoltrare la domanda di finanziamento all'Agazia e, successivamente, l'allegata rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei costi rendicontati mediante opzioni semplificate di costi (lavoro dipendente, spese generali, d'ufficio e amministrative e spese di viaggio) nonché dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati all'iniziativa nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - c) rispettare, per le categorie di spesa rendicontate mediante opzioni di costo semplificato (lavoro dipendente, spese generali, d'ufficio e amministrative e spese di viaggio) quanto indicato nella relativa metodologia;
 - d) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale;
 - e) assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 - f) assicurare che i costi dell'iniziativa sono collegati ad attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - g) assicurare la conservazione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, di tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato, anche al fine di agevolare le verifiche da parte degli Organi competenti;
 - h) assicurare l'invio della documentazione relativa ai propri requisiti e alla documentazione giustificativa delle spese sostenute all'Organismo Responsabile della Gestione;
 - i) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari,

- riterranno di effettuare, e l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- j) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Agenzia sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'iniziativa e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza;
- k) garantire, anche attraverso la trasmissione di una relazione integrativa sui risultati conseguiti dall'iniziativa, che l'Agenzia riceva tutte le informazioni necessarie relative alle attività per l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2021/1755.
3. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della Riserva nonché alle disposizioni del presente avviso incorrerà nella decadenza dal contributo concesso, ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per la Coesione Territoriale, con sede in Roma, Via Sicilia 162/C – 00187 Roma.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

e-mail: dpo.privacy@agenziacoesione.gov.it;

PEC: privacy@pec.agenziacoesione.gov.it.

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento

dei dati è costituita dall'art. 14, par. 1, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1755 e/o del Regolamento (UE) n. 2018/1725.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti e conservati per le finalità connesse al presente avviso ai soli fini dell'espletamento di tutte le sue relative fasi.

Le informazioni vengono fornite dai partecipanti alla procedura di cui al presente avviso o sono comunque acquisite dall'Agenzia per le finalità sopra citate. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail).

Modalità di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è volontario, ma, in difetto, non sarà possibile dare corso alla richiesta di finanziamento pervenuta.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato con strumenti informatici, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista), nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Destinatari del trattamento

I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento, appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.

I dati, inoltre, oltreché dai Responsabili del trattamento, possono essere trattati da soggetti autorizzati da questa Agenzia i quali agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Conservazione dei Dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Agencia, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016), presentando apposita istanza agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

Processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 13

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Francesco Prezioso.

Articolo 14

(Accesso agli atti)

1. La richiesta di accesso agli atti va presentata all'Organismo Responsabile della Gestione per il tramite del Responsabile del procedimento (RP) al seguente indirizzo PEC bando.bar@pec.agenziacoessione.gov.it.
2. Il RP decide entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta che si intendono sospesi per eventuali periodi di interruzione dei termini.

Articolo 15

(Chiarimenti)

1. I proponenti potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo: bandi.bar@agenziacoessione.gov.it non oltre 5 giorni antecedenti l'apertura delle finestre per la presentazione delle richieste di finanziamento, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'avviso sui quali si intende ricevere informazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.

2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina web dedicata al presenta avviso.

Articolo 16

(Clausole finali)

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali nel rispetto del diritto applicabile.

Articolo 17

(Pubblicazione)

1. Il presente avviso e i relativi allegati saranno pubblicati:
 - sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale <https://www.agenziacoesione.gov.it/selezione-e-finanziamento-di-iniziative-delle-pubbliche-amministrazioni-finalizzate-a-mitigare-gli-effetti-negativi-sulla-coesione-economica-sociale-e-territoriale-generati-dalla-brexit/>;
 - per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Prima – Serie generale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.